

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1489-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 gennaio 1987 — degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del testo proposto dalla Commissione

PER IL

DISEGNO DI LEGGE n. 1489

« Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative »

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

approvato nella parte non stralciata, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta anzidetta

Delega al Governo per l'emanazione di norme sul riordinamento della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della difesa, attenendosi al principio della efficienza e dell'economicità dello strumento militare, concepito come un insieme unitario da approntare e impiegare in forma integrata, nelle sue componenti di Forza armata strutturate in qualità e quantità in relazione alle diverse missioni operative e ai compiti di supporto.

2. Saranno altresì osservati i criteri direttivi specificati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

3. In tali norme sarà altresì prevista la possibilità di effettuare il riordinamento delle strutture interne mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, o mediante provvedimenti amministrativi.

Art. 2.

1. Con le norme di cui all'articolo 1 saranno riordinati compiti e composizione del Consiglio superiore delle Forze armate confermando l'attuale competenza consultiva ed attribuendogli, in una struttura convenientemente integrata, funzioni in materia di contratti e transazioni, disciplinandone la composizione ai fini di una più elevata rappresentatività e accrescendone la funzionalità, anche mediante la determinazione di un periodo minimo di permanenza nella carica degli organi di presidenza.

Art. 3.

1. Con le norme di cui all'articolo 1 saranno definiti i criteri per l'attribuzione delle

cariche di capo di Stato maggiore della difesa, di segretario generale della difesa, di capo di Stato maggiore di Forza armata, nonché dei comandi delle missioni operative interforze, secondo i principi direttivi di una equilibrata rappresentanza, nelle massime posizioni di Comando interforze, delle tre Forze armate e di scelte personali motivate dall'effettivo assolvimento di incarichi operativi, dall'espletamento di funzioni in ambito internazionale, da contributi di studio in materia tecnico-militare e dalla possibilità di un periodo adeguato di permanenza nel comando.

Art. 4.

1. Con le norme di cui all'articolo 1 si provvederà al riordinamento dell'organizzazione periferica logistica ed amministrativa, osservando il criterio di accentuarne l'impostazione unitaria, in linea con il concetto di impiego integrato dello strumento militare. In particolare la struttura dell'area industriale della difesa dovrà rispondere a principi generali di economicità produttiva, garantendo comunque una operatività di base per lo strumento militare. In conseguenza della eventuale soppressione o ridimensionamento di organismi, dovrà essere prevista una opportuna ripartizione del personale appartenente alle varie qualifiche funzionali e profili professionali.

Art. 5.

1. Con le norme di cui all'articolo 1 saranno disciplinati compiti e strutture del Gabinetto del Ministro della difesa, degli Stati maggiori e dell'ufficio del segretario generale - direttore nazionale degli armamenti, in relazione alle funzioni delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero, al fine di eliminare ogni duplicazione tra diversi uffici di documentazione istruttoria ed elaborazione ed ottenere, in una visione organica di tali organismi, il rafforzamento della fase conoscitiva e preparatoria e, insieme, la semplificazione del procedimento di decisione ministeriale.

Art. 6.

1. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le procedure amministrative nell'Amministrazione della difesa, osservando i principi della funzionalità e dell'ammodernamento dei servizi sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dovrà essere ricondotta la funzione consultiva alla competenza del Consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato, con la determinazione di nuovi congrui limiti di somma per il parere del solo Consiglio superiore delle Forze armate e di più elevati limiti per il parere anche del Consiglio di Stato, fermi restando i casi previsti dalle vigenti disposizioni per i quali, ove i contratti siano stipulati in conformità dei capitoli generali d'onori approvati nelle forme di legge, i pareri degli organi consultivi non sono richiesti;

b) potranno essere previste ipotesi eccezionali in cui, trascorso un ragionevole periodo di tempo senza che gli organi consultivi abbiano espresso il proprio parere, si possa dar corso alla conclusione del contratto;

c) dovrà essere stabilito che, nelle ipotesi eccezionali di cui al punto precedente, i decreti di approvazione dei contratti acquistino efficacia restando assoggettati al controllo successivo, qualora la Corte dei conti non si sia pronunciata entro un ragionevole periodo di tempo;

d) dovranno essere congruamente elevati i limiti di somma per i provvedimenti di competenza dei comandanti periferici, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106;

e) dovrà essere previsto il massimo decentramento di procedure e di provvedimenti relativi al personale militare della difesa, in servizio e in quiescenza, devolvendo all'Amministrazione della difesa la competenza riguardante la concessione, la determina-

zione e la liquidazione delle pensioni privilegiate.

Art. 7.

1. Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 2 sono emanate, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio superiore delle Forze armate.